



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Oggetto: Manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea Santa Teresa di Gallura\Bonifacio nel periodo 1°aprile-31 ottobre 2022 - Autorizzazione all'esercizio del servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO
E DELLA CONTINUITA' TERRITORIALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2919/65 del 06.07.2020, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga le funzioni di Direttore del Servizio per il Trasporto Marittimo e Aereo e della Continuità Territoriale presso la Direzione Generale dell'Assessorato dei Trasporti;
- VISTE la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) ed, in particolare, l'art. 4 in tema di imposizione di obblighi di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

servizio pubblico che prevede che *“uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole”*;

- VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014 (COM(2014) 232 final) di interpretazione del suindicato Reg.to (CEE) n° 3577/92 nonché la Decisione del 16 marzo 2004 (2005/163/CE) relativa agli aiuti di stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), con cui, tra l'altro, la Commissione Europea ha ritenuto che il collegamento Sardegna-Corsica, pur avendo natura internazionale, è da considerarsi un collegamento frontaliero a breve distanza e di interesse prevalentemente locale, sia per le comunità sarde che per quelle corse, evidenziando, inoltre, che le caratteristiche di tale collegamento, in particolare l'interesse prettamente locale e il basso potenziale di sviluppo, non inducono a ritenere che le compensazioni erogate dalle Autorità pubbliche per l'esercizio del servizio siano suscettibili di alterare il principio della libera prestazione dei servizi in misura contraria all'interesse comune;
- VISTA la Decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2011 (2012/21/UE) riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;
- VISTO il Regolamento UE n° 1177/2010, che modifica il Regolamento CE n° 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
- VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., per quanto compatibili;
- VISTO il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 e s.m.i., recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative” con il quale si è data attuazione alla legge “Bassanini” n. 59 del 1997 e sono state espressamente conferite alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti che il D.Lgs. n° 112/1998 ha conferito alle Regioni a statuto ordinario, peraltro subordinandole all'effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTA la legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21 “*Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna*” e s.m.i.
- VISTO l’art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009 n. 166 “Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime” che prevede, inoltre, la liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle Regioni (per quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi Statuti) delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una stessa regione;
- VISTA la legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 18, recante “*Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977*” che disciplina, agli artt. 1 e 3, la continuità territoriale marittima ed i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale e, specificamente, individua all’art. 4, comma 1, lett. c) anche i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica;
- RILEVATO che il suindicato art. 3, comma 3, della L.R. 18/2012 dispone “*Gli obblighi di servizio pubblico volti a garantire la continuità territoriale marittima tengono conto delle esigenze di servizio accertate con riferimento ai porti che sono serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all’equipaggio della nave*”;
- VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n° 22/2019 e, in particolare, l’Allegato A, Misura 2.6 che prevede la possibilità, in presenza di un parziale interesse di mercato, di ricorrere all’imposizione di obblighi di servizio pubblico applicati con approccio orizzontale a tutti gli armatori interessati (c.d. OSP orizzontali);
- VISTE le note prot. n° 12021 del 30.07.2021 e prot. n° 12215 del 6.08.2021 con cui lo scrivente Servizio ha trasmesso all’Autorità di Regolazione dei Trasporti la “*Relazione finale sugli esiti della verifica di mercato*” prevista dal punto 9 della Misura 2 della Delibera n° 22/2019, verifica dalla quale è emerso, con specifico riferimento al collegamento transfrontaliero con la Corsica, nella tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, un interesse parziale a svolgere i servizi di collegamento in regime di libero mercato per la sola stagione estiva nel periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

VISTO il parere positivo n° 16 espresso dall'ART in data 09.09.2021 sulla conformità della procedura seguita per la verifica di mercato rispetto alle misure contenute nella citata delibera 22/2019 e le indicazioni espresse in merito alle modalità di soddisfacimento dei bisogni rilevati;

PRESO ATTO delle risultanze dei procedimenti propedeutici sopraelencati e con specifico riferimento al collegamento con la Corsica sulla linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio, è emerso un interesse parziale a svolgere i servizi di collegamento in regime di libero mercato per la sola stagione estiva;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 46/21 del 25.11.2021 con oggetto "*Collegamento marittimo con le isole minori di San Pietro, La Maddalena e la Corsica. Atto di indirizzo politico amministrativo*" con la quale sono indicate le modalità di soddisfacimento dei fabbisogni di trasporto marittimo e di continuità territoriale per ciascuno dei seguenti ambiti di intervento: Portovesme-Carloforte e vv; Calasetta-Carloforte e vv; Palau-La Maddalena e vv; Santa Teresa di Gallura-Bonifacio e vv;

TENUTO CONTO di quanto disposto dalla Misura 2, punto 6 della Delibera n° 22/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, l'Assessorato Regionale dei trasporti in data 3 Dicembre 2021 ha pubblicato l'avviso finalizzato alla raccolta di "*Manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio nel periodo aprile - ottobre di ogni anno*", approvato con Determinazione prot. n° 16881 rep. n° 663 del 03.12.2021 del Dirigente del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Annesso 1 – prospetto 1 allegato alla citata delibera ART n. 22/2019, le informazioni relative agli obblighi di servizio pubblico sono contenute nel Documento Allegato 1 che forma parte integrante del citato Avviso;

CONSIDERATO che il periodo di imposizione degli obblighi di servizio pubblico è pari a mesi 7 decorrenti dalla data di avvio dell'effettiva operatività dei servizi indicata nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio della linea;

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute da parte delle società Moby S.p.A., Genova Trasporti Marittimi S.r.l. e BLUE NAVY FERRIES ITALIA SRLs;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 8 dell'Avviso del 3 Dicembre 2021, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'adesione agli oneri di servizio pubblico nonché al possesso dei requisiti indicati al punto 7 del medesimo avviso;

RILEVATO che l'Assessorato regionale ai trasporti, Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, ha verificato il possesso dei requisiti minimi da parte degli armatori ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico e, all'esito della verifica, ha ritenuto le società Moby S.p.A., Genova Trasporti Marittimi S.r.l. idonee a effettuare i servizi onerati sulla linea S. Teresa- Bonifacio e la società BLUE NAVY FERRIES ITALIA SRLs non idonea ed esclusa dalla procedura in argomento con proprio provvedimento prot. n° 5249 rep. n° 84 del 28.02.2022, in quanto non risultano presentati, entro il termine assegnato alla stessa, i documenti richiesti, da ultimo, con nota prot. 4301 del 16.02.2022 per la verifica dei requisiti indicati nell'avviso;

CONSIDERATO che l'Assessorato regionale ai trasporti, Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale monitorerà la permanenza di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso del 3 Dicembre 2021 e dai relativi allegati e la qualità dei servizi erogati Rispetto OSP e servizi imposti;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 10 dell'Avviso del 3 Dicembre 2021, nel caso in cui più operatori economici in possesso dei requisiti manifestino interesse allo svolgimento dei servizi sulla linea, gli obblighi di servizio pubblico sono ripartiti tra le imprese autorizzate sulla base di un piano operativo congiunto, elaborato secondo modalità eque e non discriminatorie che le Compagnie comunicano entro un termine stabilito nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al punto 10 dell'Avviso medesimo;

VISTO il piano operativo congiunto, elaborato secondo modalità eque e non discriminatorie, presentato dalle società Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l., con nota prot. n. 5878 in data 07.03.2022, dal quale si evince che la Moby S.p.A. svolgerà il servizio per il 61,7% del totale delle corse programmate mentre la Genova Trasporti Marittimi S.r.l. svolgerà il medesimo servizio per il rimanente 38,3% delle corse programmate;

CONSIDERATO che il suddetto Piano è stato condiviso con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Capitaneria di Porto di La Maddalena, Directeur des Concessions des Ports de Commerce Sud Corse - Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse e il Comandante Porto di Bonifacio e Capitainerie de Bonifacio prima informalmente e a seguire in appositi incontri svoltisi in videoriunione lo scorso 15.03.2022;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

TENUTO CONTO che con nota prot. 4205 del 15.02.2022 e successiva nota prot. 6018 del 09.03.2022 è stata richiesta alla Capitaneria di Porto di La Maddalena la conferma della validità delle certificazioni delle unità navali M/T Giraglia (IMO 8013235) e M/T Ichnusa (IMO 8412871) necessarie per poter procedere con il rilascio delle autorizzazioni di accosto;

VISTA la nota prot. 5306 del 29.03.2022 con la quale la Capitaneria di Porto di La Maddalena ha comunicato che, per i profili di propria competenza, le unità navali M/T Giraglia (IMO 8013235) e M/T Ichnusa (IMO 8412871) risultano in possesso delle certificazioni e documentazioni in corso di validità necessarie per esercire la linea in argomento;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 6.2. dell'Allegato 1 all'Avviso, prima dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione, le Compagnie devono presentare una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari a 160.000 euro e che, in caso di autorizzazione rilasciata a più imprese di navigazione (non raggruppate o consorziate), la garanzia di esercizio sarà commisurata dall'Amministrazione in base alla quota parte del servizio svolto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6499 del 15.03.2022, l'Amministrazione ha comunicato gli importi delle garanzie di esercizio come di seguito ripartiti pro quota: € 98.720,00 per la Compagnia Moby S.p.a. ed € 61.280,00 per la Compagnia Genova Trasporti Marittimi S.r.l.;

PRESO ATTO che la Compagnia GENOVA TRASPORTI MARITTIMI SRL con PEC prot. n° 6983 del 24.03.2022 ha presentato la richiesta garanzia di esercizio, con efficacia sino al prossimo 28.02.2023, in conformità a quanto dispone l'art. 10 dell'Avviso e il punto 6.2 dell'Allegato 1 al medesimo Avviso, polizza che qui si intende integralmente richiamata benché non materialmente allegata;

PRESO ATTO che la Compagnia Moby S.p.a. ha costituito la prevista garanzia di esercizio tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Regionale effettuato in data 24.03.2022 per l'importo pari ad € 98.720,00, con la seguente causale: *CdR 00.13.01.02 - Rilascio Autorizzazione regionale all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio per il periodo 1° Aprile - 31 Ottobre 2022. Garanzia di esercizio definitiva art. 10 Avviso di manifestazione e punto 6.2 Allegato 1 all'Avviso, come da sospeso di tesoreria n° 6004 del 29.03.2022;*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

VISTA la propria nota prot. n. 7202 del 28.03.2022 con la quale è stata richiesta alle Compagnie la dichiarazione ai fini della richiesta dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 d.lgs. 159/2011;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore pro tempore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti;

CONSIDERATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021;

Per le motivazioni indicate in premessa

D E T E R M I N A

ART. 1 Le Compagnie di navigazione Moby S.p.a. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l., ai sensi dell'art 10 dell'Avviso di manifestazione del 3 Dicembre 2021, sono autorizzate all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea S. Teresa di Gallura-Bonifacio e v.v. a partire dal 1° Aprile fino al 31 Ottobre 2022.

ART. 2 È approvato il piano operativo congiunto, elaborato secondo modalità eque e non discriminatorie, presentato congiuntamente dalle Compagnie Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l. ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono state disciplinate le modalità operative del servizio e dell'autorizzazione di cui al punto precedente. Il piano è stato oggetto di condivisione con le Autorità marittime competenti italiane e corse e con l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

ART. 3 Le Società sono vincolate al rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'Avviso e dall'Allegato 1 all'Avviso, Allegato ed Avviso che si intendono integralmente richiamati sebbene non materialmente allegati e le società autorizzate rispondono in solido del mancato o cessato servizio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- ART. 4 La presente autorizzazione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.
- ART. 5 Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore *pro tempore* del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei trasporti.
- ART. 6 La presente determinazione è comunicata a tutte le Autorità marittime coinvolte nel procedimento e all'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
- ART. 7 La presente determinazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 31/98, all'Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato.

Il Direttore del Servizio
Delfina Spiga

